



CAPITAL ADVISORY

Contributo a fondo perduto COVID-19: restituzione per il soggetto dichiarato fallito

L'articolo 1 del Decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) prevede il **riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. La norma prevede** che il contributo a fondo perduto **non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di entrata in vigore del decreto. In vari documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Queste stesse indicazioni valgono per il «CFP COVID-19 decreto sostegni» e nella [risposta all'interpello 414 del 5 agosto 2022](#). Nel caso in esame l'**istante dichiara di aver ricevuto il contributo**, dopo aver presentato apposita istanza nel presupposto di possedere i requisiti e, di aver ottenuto successivamente, in data 19 luglio 2021, anche il contributo di cui al Decreto Sostegni bis, **nonostante fosse stata dichiarata fallita** in data 24 maggio 2021, ovvero, in data antecedente al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (cosiddetto decreto "Sostegni bis"), entrato in vigore il 26 maggio 2021. Al riguardo si osserva che sono compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate. Il soggetto che ha presentato istanza di interpello è stato dichiarato fallito in data ... 2021, non può fruire del contributo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto Sostegni bis, poiché già alla data di entrata in vigore della disposizione appena menzionata risultava «oggetto di procedura concorsuale per insolvenza». Va da sé che si determina la medesima conclusione anche in relazione al contributo di cui al "decreto sostegni". **il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante**, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, **può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo**, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Viale Bruno Buozzi, 109
00197 Roma (RM)
Tel: 068088554 – Fax: 0680662705



CAPITAL ADVISORY

Email: segreteria@capitaladvisory.net
Website: www.capitaladvisory.net